



COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO

Provincia di Salerno

Polizia Locale

ORDINANZA NR. 09/2024

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE ANNO 2024

IL SINDACO

PREMESSO che nella stagione estiva, unitamente alla scarsità di precipitazioni atmosferiche, possono portare a situazioni di eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall'uso strettamente domestico da parte della popolazione.

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti di pubblico interesse, nel limitare il consumo di acqua potabile ai soli usi domestici, industriali, artigianali, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

VISTI gli artt.28 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2024 il divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico impianto per:

- l'irrigazione di orti e giardini
- per il lavaggio degli autoveicoli, piazzali e/o altre superfici
- per ogni altro uso diverso da quello domestico

INVITA

altresi la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

SANZIONI

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con:

L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 (art.7 bis D.Lgs 267/2000) da applicare con i criteri di cui all'art.11 della legge n.689/1981. Trova in ogni caso l'applicazione dell'art.16 della legge 24.11.1981 n.681 .

DISPONE

Che siano adottate misure di controllo dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine al fine di garantire l'osservanza della presente ordinanza.

Che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata presso l'Albo pretorio online del Comune fino al 30 settembre 2024;

Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

1. Al Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro al Tanagro;
2. Al Consac Gestioni Idriche Spa;
3. Comando Carabinieri Polla;
4. Stazione Carabinieri Forestali di Polla;
5. All'Ufficio Manutenzione;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art 8 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l'Agente di Polizia Locale SALERNO Rosanna, email poliziamunicipale@comune.sanpietroaltanagro.sa.it;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso giurisdizionale:

1. Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art 2 e segg. Della legge n. 1034 del 06.12.1971.
2. Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall'art 2 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO
ZAMBROTTI


